

**OGGETTO: Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus Covid-19 – individuazione aree da interdire al pubblico dopo le ore 21:00 (art. 1, comma 1, lett.a del dPCM 18 ottobre 2020)**

### IL SINDACO

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Covid-19);

**VISTO** il Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19, come convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n.35 recante *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19"*;

**VISTO** il Decreto Legge 16 maggio 2020, n.33, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante *"Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19"*;


**VISTA** l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Puglia, n. di Reg. 374 – del 3 ottobre 2020 – avente ad oggetto *"Misure urgenti per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19"*;

**VISTO** il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n.125, recante *"Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid-19, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020"*;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020 *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35"*, recante *«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»* e del decreto legge 16 maggio 2020 n.33, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante *«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»*;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020 recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n.35"*, recante, in particolare l'articolo 1, comma 1 lettera a), che modifica il d.p.c.m. 13 ottobre 2020 introducendo il comma 2 bis, per il quale *"Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21:00 fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private"*;

**RICHIAMATO** l'articolo 11 del dPCM 13 ottobre 2020, per il quale *"Il Prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure di cui al presente decreto, nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il Prefetto si avvale delle Forze di polizia, con il possibile concorso del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e, per la*



*salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della Regione e della Provincia autonoma interessata";*

**CONSIDERATO** che alla luce delle nuove disposizioni, con nota n.234303 del 19 ottobre 2020 indirizzata al Prefetto di Bari, è stata richiesta la convocazione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica – COSP - per una *valutazione sui provvedimenti da adottare sulla base di prescrizioni sanitarie, criteri omogenei e, non ultima, capacità di controllo del rispetto delle disposizioni assunte;*

**CONSIDERATO** inoltre che nella riunione del COSP, tenutasi in data 19.10.2020, il direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari ha rappresentato, in ordine al trend di diffusione del virus nella città di Bari, un significativo aumento settimanale di casi (12-18 ottobre) ed un elevato tasso di incidenza in relazione alla popolazione residente;

**CONSIDERATO** che :

- sul territorio cittadino sono individuabili aree con elevata concentrazione di pubblici esercizi che di fatto favoriscono e incentivano la presenza concomitante di un numero così elevato di persone da rendere impossibile il rispetto del distanziamento sociale e da scongiurare situazioni di assembramento pregiudizievoli di ogni forma di profilassi e di comportamento rispettoso delle misure di contrasto alla diffusione del virus, con particolare riguardo alla fascia oraria successiva alle ore 21:00 e fino alle ore 02:00.
- i servizi di controllo, finalizzati al rispetto delle norme per il contrasto alla diffusione del Covid-19, effettuati dalle Forze di Polizia e dalla Polizia Locale di Bari, hanno evidenziato le enormi difficoltà che si riscontrano nel garantire il rispetto delle prescrizioni a causa delle condizioni di forte aggregazione – *movida* - nelle ore serali e notturne;

**RAVVISATA** la necessità di adottare, in coerenza con la ratio che ispira i provvedimenti emergenziali richiamati, misure in grado di contrastare efficacemente la diffusione del Covid-19 con particolare riguardo a quei fenomeni di elevata concentrazione di persone in strade, piazze e aree urbane;

**PRESO ATTO** degli esiti del Comitato per l'ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi presso la Prefettura in data 19.10.2020, nel corso del quale si sono condivisi gli obiettivi nonché le ragioni e le motivazioni da cui origina l'esigenza di adottare il presente provvedimento;

**PRESO ATTO** che dall'analisi dei dati finora raccolti, sia dall'Autorità di P.S. che dalla Polizia Locale, nell'azione di prevenzione e repressione delle violazioni in materia di lotta alla diffusione pandemica, aventi ad oggetto oltre alle predette violazioni anche le segnalazioni pervenute da cittadini e da altri organi della civica amministrazione, sono state individuate le aree (strade, piazze ecc.) per le quali occorre, al momento, e fatte salve successive ulteriori valutazioni conseguenti all'evolversi della situazione emergenziale, intervenire ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettere a) dPCM 18 ottobre 2020;



**VALUTATA** la necessità di intervenire attraverso l'adozione di un provvedimento d'urgenza in grado di attuare concretamente le disposizioni del dPCM 13 ottobre 2020 così come integrato dal successivo dPCM del 18 ottobre 2020, nonché di favorire un efficace attività di controllo sul rispetto delle misure anti-Covid-19;

**VISTO** il combinato disposto degli artt. 50 e 54 del d.lgs 267/2000 che richiama la competenza del sindaco in qualità di autorità sanitaria cittadina e ufficiale del Governo ad adottare provvedimenti finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

**VISTO**, in particolare, il comma 4 del succitato art.54 del Testo Unico Enti Locali che attribuisce al sindaco, quale ufficiale del Governo, la possibilità di adottare con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica nonché il successivo comma 4 bis che specifica che i provvedimenti adottati concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione;

**CONSIDERATO** che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 dell'art.54 del TUEL sono preventivamente comunicati al prefetto, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

### **ORDINA**


per i motivi esplicitati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente **e fino al 13 novembre 2020** - con possibilità di reiterazione e di modificazione in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica - ai sensi del d.l. 25 marzo 2020, n.19, convertito in legge n.35/2020, il **divieto di stazionamento per le persone**, dalle ore **21:00 e fino alle ore 02:00** del giorno successivo, nelle sotto indicate zone della città:

- largo Giannella, piazza Diaz, molo San Nicola, lungomare Araldo di Crollalanza, via Cognetti, via XXIV maggio, via Bozzi, via Fiume, via De Nicolò, largo G. Bruno, largo Adua, via Abbrescia (tratto compreso tra largo Adua e via Imbriani), piazza Eroi del Mare;
- piazza Mercantile e piazza del Ferrarese; via Venezia - tratto compreso tra P.zza Ferrarese e il Fortino di Sant'Antonio; via Manfredi;
- via Pappacena, via Caccuri (incluso piazzetta).

E' comunque fatta salva la possibilità di attraversamento per l'accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

### **AVVERTE CHE**

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, d.l. 16 maggio 2020, n.33, come convertito in legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del decreto legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 4, comma 1, del d.l. 25 marzo, n.19 convertito in legge n.35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00.



## INFORMA CHE

Contro il presente provvedimento può essere presentato, alternativamente, ricorso:

- al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, entro sessanta giorni dalla notifica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 29 e seguenti del d. lgs. n. 104/2010;
- al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla notifica, nei modi e nei termini previsti dall'articolo 8 e seguenti del D.P.R. n. 1199/1971.

E' inoltre possibile presentare ricorso gerarchico al Prefetto di Bari entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo on-line del Comune di Bari.

Il presente provvedimento è stato comunicato al Prefetto di Bari con nota n.3/prot.riservato del 19/10/2020.

Il Prefetto di Bari con nota n.11592/2020/9C/Gab. del 19/10/2020, ha preso atto ed ha assicurato la predisposizione delle misure di attuazione del provvedimento sindacale.

## DISPONE



Che copia della presente sia trasmessa:

- al S.E. Prefetto di Bari, anche per gli adempimenti di cui al l'art. 11 , dPCM 13 ottobre 2020 e successivo del 18 ottobre 2020;
- al Sig. Questore di Bari;
- alle forze di Polizia presenti sul territorio, alla Questura di Bari, al Comando Provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza di Bari, al Comando della Polizia Locale di Bari;
- alla ASL Bari Dipartimento di Prevenzione.

Altresì, che si proceda alla pubblicazione della presente sull'albo pretorio on-line del Comune di Bari per 10 giorni. La stessa diviene immediatamente esecutiva con la pubblicazione stessa, ai sensi dell'art. 21bis L. 241/1990 e ss.mm.ii..

Sono tenuti a vigilare sull'osservanza e rispetto della presente Ordinanza tutte le Forze di Polizia e il Corpo di Polizia Locale di Bari, anche secondo le indicazioni del Prefetto di Bari, nonché gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria.

Il Responsabile procedimento  
Direttore della Ripartizione P.M. e P.C.  
Michele Palumbo



**Il Sindaco**  
**Antonio Decaro**

